MISCELLANEE
6791
24
R. BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE DI FIRENZE

6791.24

MASSIME E ISTRUZIONI

DA OSSERVARSI GENERALMENTE IN TUTTI LI SPEDALI

DEI

GETTATELLI

DEL GRAN-DUCATO DI TOSCANA

APPROVATE

CON DISPACCIO DI S. A. I. E R. DE' 17 FEBBRAIO 1818

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE

FIRENZE
TIPOGRAFIA CENNINIANA
1910.

1.° Non saranno ammessi nelli Spedali dei Gettatelli, che i figli illegittimi introdotti per via di ruota, colla solita riserva di poter riprender quelli distinti da un contrassegno, previa la refusione di tutte le spese fatte dallo Spedale.

2.° I figli legittimi sono di lor natura inammissibili ed è revocata ogni disposizione ed ogni pratica contraria a questo principio; sono però eccettuati i casi d'impotenza assoluta nella Madre di allattare, di morte del Padre unico mezzo della sussistenza della famiglia, o altri casi urgentissimi, congiunti alla positiva miseria, e testificati dal Parroco, dal Medico dello Spedale che riceve, dal Giusdicente in Provincia, o Commissario del Quartiere in Firenze, e dal Gonfaloniere, ciascheduno per la respettiva competenza. Il Medico attesterà della malattia: il Parroco, il Giusdicente, o Commissario, ed il Gonfaloniere attesteranno non solamente l'estrema miseria, ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue, ed obbligate a prestar gli alimenti al richiedente. Il Gonfaloniere è avvertito inoltre, che mediante il suo certificato, la spesa proveniente da figli legittimi, diviene un carico della sua Comunità, alla quale sarà egli responsabile personalmente nel caso d'illegittima connivenza. I Contadini mezzajoli non si potranno mai qualificare per costituiti nell'estrema miseria per l'effetto di cui si tratta.

3.° I Gettatelli maschi resteranno a carico dello Spedale fino all'età di anni quattordici compiti; le femmine fino ai diciotto; ben'inteso però, che gli Amministratori potendo sgravare il Luogo Pio prima di quest'epoca, o essendo già in tal consuetudine, debbono farlo, e che anche dopo quest'epoca i maschi fino agli anni

ventuno, e le femmine fino ai venticinque compiti restino sotto la autorità tutelare del Commissario, o Rettore, che la delegherà ai Gonfalonieri delle Comunità ove detti individui avranno domicilio, per l'effetto di sorvegliare la loro condotta, dirigergli con il consiglio, e provocare contro di essi le opportune misure di polizia correzionale nel caso che mancassero ai loro doveri.

4.° I maschi che agli anni XIV. non si saranno dedicati ad un'arte qualunque e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza, saranno diretti alla milizia, o a qualunque stabilimento di lavoro; le femmine, che agli anni XVIII. si troveranno nel caso istesso, saranno collocate ai servigi più laboriosi delli Spedali, in qualche pubblica manifattura o alli Stabilimenti di Lavoro per guadagnarsi tutti il sostentamento colle proprie fatiche.

5.° Le Classi dei Gettatelli in tutti li Spedali saranno ridotte a tre.

Nella prima s'intenderanno compresi quelli dal primo anno del latte a tutto il secondo anno compito.

Nella seconda dal principio del terzo anno a tutto il settimo.

Nella terza dal principio dell'ottavo anno a tutto il XIV. per i maschi, ed a tutto il XVIII. per le femmine.

In ogni Spedale a seconda della pratica locale già esistente, e di concerto con la Deputazione speciale saranno stabilite delle Tariffe di salarj, e di vestiario per ogni Classe, variabili però, e decrescenti in ragione inversa dell'età, e del profitto, che in seguito ogni Tenutario può trarre dall'opera del Gettatello.

6.° Il Convitto dei Gettatelli adulti di ambo i sessi, abusivamente esteso in vari Spedali e loro dependenze, dovrà essere abolito, e sarà ovunque proibito d'introdurlo per l'avvenire. Si dovranno prendere le convenienti misure per la più sollecita esecuzione di questa disposizione, conciliandola però con i dovuti riguardi di carità, e con quelli, che per giustizia fossero a qualche Individuo dovuti. Se vi fossero dei legittimi dovranno restituirsi ai loro Genitori, o altri prossimi parenti; e se vi fossero dei storpiati, ed inabili per età, o per qualche fisica imperfezione dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare, pagando un'adeguata pensione secondo la condizione dell'alimentando. I Commissarj e Rettori trasmetteranno alla Deputazione Centrale i loro progetti di esecuzione di questa misura con le opportune osservazioni, onde sia quella assicurata in un modo equitativo, e conforme alle intenzioni dell'I. e R. Governo. In qualche urgentissimo caso sarà per-

messo di accogliere momentaneamente anche gli adulti nel respettivo Spedale di cui sono figli, ma dovrà immediatamente farsene parte all'Uffizio superiore da cui lo Spedale dipende per ricevere le opportune Istruzioni.

7.° Ogni volta che il Gettatello, di qualunque sesso, dato a balia in una famiglia resterà continuamente in quella in pensione fino agli anni XIV. i maschi, e fino ai XVIII. le femmine, ed in seguito permanendo nell'istessa famiglia senza pensione i maschi fino agli anni XVIII. e le femmine fino agli anni XXV. saranno respettivamente instruiti nell'arte del Tenutario medesimo, ed in qualunque altra avesse egli reputata più conveniente; il Tenutario medesimo avrà diritto a conseguire un premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale. Le due condizioni di continua permanenza fino all'età predetta e d'istruzione in un'arte qualunque, sono cumulativamente necessarie per l'effetto suddetto e dovranno essere concludentemente giustificate.

8.° Le fanciulle, che si mariteranno, e che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta, conseguiranno la Dote, ed i respettivi Commissarj dovranno proporle all'Uffizio superiore, dal quale dipenderà lo Spedale, affinchè, o egli procuri alcuna delle Doti di Regia collazione, o gli conferisca alcuna di quelle che la munificenza di S. A. I. e R. si compiacesse porre a sua disposizione a favore delle fanciulle di questa Classe, o dia gli ordini opportuni per il pagamento con i fondi dell'istesso Pio stabilimento. È ben inteso, che le Doti, che dovessero conferirsi da ciascheduno Spedale, e la collazione delle quali non fosse legata a qualche condizione esclusiva, saranno di preferenza applicate alle Gettatelle di buona condotta, che avessero occasione di collocarsi.

9.° Sarà consegnato a ciascheduna Balia, o Tenutario unitamente al Gettatello un libretto di poche pagine, ove sarà scritto il titolo dello Spedale, il nome e l'età del Gettatello consegnato, l'anno della consegna, il nome della Balia, o Tenutario, e le disposizioni più necessarie a conoscersi, firmato dal Commissario o Rettore; In questo libretto, ogni volta, che il Balio, o Tenutario vorrà esigere la sua mercede, dovrà fare attestare dal respettivo Parroco, e dal Gonfaloniere della Comunità, che il Gettatello è vivente, ed è ben tenuto.

Il Mandato di pagamento non potrà essere spedito, senza l'esibizione di questo Libretto, e Certificato, di cui dovrà enunciarsi

il visto nel Mandato, all'effetto di render responsabili i respettivi Ministri nel caso d'indebito pagamento. La Computisteria potrà con comodo, ed anticipatamente procurarsi le firme originali de' Parrochi e dei Gonfalonieri per prevenire ogni frode, e preverrà i Tenutari della necessità di conservare il libretto medesimo, senza del quale non si ottiene il pagamento.

10.° Nell'atto della consegna di un Gettatello alla Balia, o al Tenutario, dovrà esigersene una ricevuta o altro riscontro, e l'obbligazione di denunziare due mesi avanti la rimessa, che far ne volesse allo Spedale, salvo le cause urgenti, e straordinarie.

11.° I Gettatelli di qualunque sesso che per malattia, o per altro accidente saranno inabili a qualunque specie di lavoro, restano a carico dello Spedale, ancor dopo l'età prefissa; Ma il Rettore, secondo le circostanze dirigerà i malati curabili nel respettivo Spedale degli Infermi; collocherà gli incurabili, e gli Invalidi, in pensione presso di alcuno, o gli invierà ai respettivi Depositi di queste Classi, pagando per questi due casi soltanto, quella responsione che fosse dovuta, fintanto che non possa ottenere il posto gratuito, purchè l'effetto sia, che negli Spedali dei Gettatelli non vi sia ulterior convitto neppur per questo titolo nè per i maschi, nè per le femmine.

12.° Dopo l'età, come sopra prefissa, e per la quale i Gettatelli sono a carico delli Spedali, se per qualche causa straordinaria, e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo Pio, il Commissario o Rettore non potrà accordarlo, senza la previa interpellazione ed autorizzazione del Governo.

13.° In ogni tempo, e durante l'Epoca, nella quale il Gettatello può essere nel caso di cagionare spesa al Pio Stabilimento, e sempre che egli non dichiari di essere in caso di provveder da sè stesso all'intiera sua sussistenza, sarà nella facoltà del Commissario di combinar dei Contratti, e collocare questi Individui presso i Coltivatori, gli Artisti, o in servizio, o come apprendisti, senza stipular guadagno per alcuna delle parti, ma solamente con assicurare al Coltivatore, Artista ecc. il servizio gratuito del Gettatello fino agli anni XXV. al più; ed a questo gli alimenti, il vestiario, e l'alloggio gratuito fino all'epoca istessa.

14.° I Commissarj, e Rettori delli Spedali tanto Regi, che Comunitativi nella loro Amministrazione tutelare dovranno esattamente seguitare le disposizioni dei respettivi regolamenti, e delle Leggi

vigenti in Toscana in tutto ciò, che non si trovasse abrogato dalle presenti Istruzioni o fosse incompatibile con il disposto di quelle, e dipenderanno dall'Autorità Governativa, per mezzo della Deputazione Centrale in tutto quello che non è preveduto nei Bilanci.

Questi Bilanci di previsione saranno per l'avvenire la linea normale, dentro la quale dovranno contenersi gli Amministratori di questi Luoghi Pii, e per combinare le necessarie disposizioni conseguenti, saranno preparati nel mese di Luglio di ogni anno, e rimessi al Governo dentro il mese di Agosto per i respettivi Canali, cioè li Spedali Regj per mezzo della Deputazione Centrale direttamente, ed i Comunitativi mediatamente per il Canale delle Camere di sopraintendenza Comunitativa.

Dall'Uffizio della I. e R. Deputazione Centrale sopra gli Spedali, e Luoghi Pii Laicali del Gran-Ducato.

Firenze, li 28 Febbraio 1818.

Visto: INCONTRI ff. di Presid.

MOGGI ff. di Segret.

NOTA — È manifesto che in forza del sopra scritto § XIV, sono tacitamente richiamate alla più rigorosa osservanza tutte le disposizioni dei Regolamenti speciali relative alla scelta delle Balie e dei Tenutarj, ed ai certificati che devono precedere la consegna dei Gettatelli per conoscere le qualità fisiche e morali e le circostanze economiche delle predette Balie, e Tenutarj onde assicurare la buona tenuta degli Esposti.

Sarà utilissimo ancora che i Commissari tengano aperte ovunque delle corrispondenze per aver concorrenza ai Baliatici, ed alla tenuta dei Gettatelli e potranno ad opportunità proporre delle gratificazioni a favore di quelle persone che coopereranno a trovare a quelli un conveniente collocamento.

1221535 P